

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE IV CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Liquidazioni Controllate di MILEO Giorgio (n. 01/2023) e GIOELI Francesca (n. 02/2023)

Giudice Delegato: Dr.ssa Alessia GIAMPIETRO

Liquidatore: Avv. Corrado Baldo

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Avv. Corrado Baldo, liquidatore delle procedure sopra emarginate,

- **richiamato** il progetto di stato passivo predisposto ex art. 273, co. 1°, CCII e comunicato ai creditori in data 17.04.2023;

- **richiamato**, altresì, il successivo progetto di stato passivo predisposto ai sensi del comma 4° della medesima disposizione normativa a seguito dell'esame delle osservazioni e delle integrazioni documentali pervenute e comunicato ai creditori in data 16.05.2023;

- **visto** il decreto reso dal G.D. a seguito della rimessione degli atti ex art. art 273, co. 5°, CCII, limitatamente alla domanda del Comune di Castelvetro rubricata al n. 8;

- **richiamato** l'art. 66, co. 3°, CCII in forza del quale nelle procedure familiari da sovraindebitamento, vanno tenute distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun debitore;

comunica la definitiva formazione dello stato passivo delle istanze tempestive come di seguito indicato:

**STATO PASSIVO MILEO GIORGIO**

Nr.	Creditore	Semplici insinuati	Privilegiati insinuati	Semplici ammessi	Privilegiati ammessi	Conclusioni definitive adottate
1	Agos Ducato Sp.a.	€ 21.339,30.	€ 0,00	€ 21.339,30	0,00	Il liquidatore, esaminata l'integrazione documentale trasmessa dal creditore e ritenutala idonea a superare le conclusioni di cui al progetto originario, propone l' <b>ammissione in chirografo</b> al passivo di MILEO Giorgio per € <b>21.339,30</b> .
2	Compass Banca S.p.a.	€ 16.158,26	€ 0,00	€ 16.158,26	€ 0,00	Preliminarmente, il liquidatore rileva che l'integrazione documentale pervenuta dal creditore fa venir meno i profili di inammissibilità evidenziati nel progetto originario. Nel merito, osserva che il credito insinuato trova fondamento nel D.I. n. 582/2022 reso dal Tribunale di Palermo nei confronti di entrambi i debitori in solido, opponibile alla procedura. Per le ragioni sopra esposte, si propone l' <b>ammissione in chirografo</b> al passivo di MILEO Giorgio e di GIOELI Francesca per € <b>16.158,26</b> , precisando che l'inserimento del credito in ciascun stato passivo non ne comporta una sua duplicazione.
3	O.C.C. Protezione Sociale Italiana	€ 0,00	€ 7.121,61	€ 0,00	€ 3.622,43 oltre iva, in prededuzione ex art. 6 lett. a) CCII	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "L'Organismo di Composizione della Crisi chiede l'ammissione in prededuzione della somma di € <b>7.121,61</b> , compreso iva, quale compenso per la predisposizione del piano di liquidazione nella procedura familiare da sovraindebitamento. Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva: - ai sensi dell'art. 6, lett. a) CCII, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno natura prededucibile;

						<p>- nelle procedure familiari di cui all'art. 66, co. 3°, CCII, le masse attive a passive di pertinenza di ciascun debitore vanno tenute distinte ed il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno;</p> <p>- in applicazione del citato criterio, l'art. 1 del preventivo accettato e sottoscritto dai debitori prevedeva di imputare il compenso dovuto all'O.C.C. nella misura del 60% al sig. MILEO e nella misura del 40% alla sig.ra GIOELI;</p> <p>- gli accessori di legge (e segnatamente l'aliquota IVA) sono suscettibili di variazione.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>l'ammissione in predeuzione</b>, ai sensi dell'art. 6, lett. a), CCII, della somma di € 6.037,38, oltre IVA (da quantificarsi al momento dell'emissione della fattura), di cui € 3.622,43 al passivo di MILEO Giorgio e dell'importo di € 2.414,95 al passivo di GIOELI Francesca."</p>
5	Agenzia Entrate-Riscossione	€ 588,38	€ 838,87	€ 0,00	€ 0,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "Preliminarmente, il liquidatore precisa che l'istanza di insinuazione non è corredata dalle relate di notifica delle cartelle/avvisi di addebito né del necessario estratto di ruolo, risultando allegato un ruolo esattoriale di altro soggetto.</p> <p><b>Sulla base delle superiori argomentazioni, si propone il rigetto della domanda."</b></p>
6	DO VALUE S.p.a., n.q. di procuratore di FINO 2 SECURITISATION S.r.l.	€ 67.417,97	€ 55.654,15	€ 0,00	€ 0,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: Il creditore istante insinua un credito in forza di due ingiunzioni di pagamento rese dal Tribunale di Palermo nei confronti di entrambi i debitori in solido, e, nello specifico: il D.I. n. 1053/89 emesso in data 02.05.1989 in favore della Cassa di Risparmio V.E. per la Provincie Siciliane ed il D.I. n.1256/89 emesso in data 23.05.1989 in favore di Banco di Sicilia S.p.a..</p> <p>Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva:</p> <p>a) non viene adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a Fino 2 Securitisation S.r.l. laddove non viene documentato:</p> <p>a.1) l'atto di cessione del credito tra Unicredit S.p.a. ed Aspra Finance S.p.a.;</p> <p>a.2) l'atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Unicredit Credit Management Bank S.p.a.;</p> <p>a.3) l'atto di cessione del credito tra Unicredit Credit Management Bank S.p.a ed Arena NPL One S.r.l.</p> <p>a.4) l'atto di cessione del credito tra Arena NPL One S.r.l. e Fino 2 Securitisation S.r.l.;</p> <p>a.5) la modifica della denominazione da Do Bank S.p.a. a Do Value S.p.a.;</p> <p>b) rispetto al D.I. n. 1053/89, viene prodotta copia esecutiva rilasciata in seconda istanza in favore di altro soggetto giuridico;</p> <p>c) non viene fornita prova dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione del credito, originato da titoli risalenti al giugno 1989.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore eccepisce il difetto di legittimazione attiva del creditore e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, salvo la produzione di validi atti interruttivi, e propone <b>il rigetto della domanda.</b></p>
7	DO VALUE S.p.a., n.q. di procuratore di FINO 1 SECURITISATION S.r.l.	€ 35.151,54	€ 147.127,95	€ 0,00	€ 0,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: Il creditore istante insinua un credito nei confronti di entrambi i debitori in solido in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 1053/89 emessa dal Tribunale di Palermo in data 02.05.1989 in favore della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per la Provincie Siciliane e del mutuo ipotecario ai rogiti del notaio Siciliano (Rep. 4592 – Racc. 2370), stipulato in data 05.06.1986, tra la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per la Provincie Siciliane ed il sig. Mileo, con terzo datore di ipoteca la sig.ra Gioeli.</p> <p>Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva:</p> <p>- <b>rispetto al mutuo ipotecario:</b></p> <p>a) non viene adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a Fino 1 Securitisation S.r.l. laddove non viene documentato:</p> <p>a.1) l'atto di cessione del credito tra Banco di Sicilia S.p.a. ed Aspra Finance S.p.a.;</p> <p>a.2) l'atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Unicredit Credit Management Bank S.p.a.;</p> <p>a.3) l'atto di cessione del credito tra Unicredit Credit Management Bank S.p.a ed Arena NPL One S.r.l.</p> <p>a.4) l'atto di cessione del credito tra Arena NPL One S.r.l. e Fino1 Securitisation Srl;</p> <p>a.5) la modifica della denominazione da Do Bank S.p.a. a Do Value S.p.a.;</p> <p>b) non viene fornita prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione del credito a far data dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (giugno 2001);</p> <p>- <b>rispetto al D.I. n. 1053/89</b></p> <p>c) non vengono documentati atti interruttivi della prescrizione del credito originato da un titolo risalente al giugno 1989.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore eccepisce il difetto di legittimazione attiva del creditore e l'estinzione del credito insinuato per intervenuta prescrizione decennale, salvo la produzione di validi atti interruttivi, e propone <b>il rigetto della domanda.</b></p>
8	Comune di Castelvetrano	€ 0,00	€ 8.650,00	€ 65,30	€ 1.396,20 in privilegio ex artt. 2752, co. 3° e 2778 c.c. n. 20	<p>Come da decreto reso dal G.D. ex 273, co. 5°, CCII, che si allega al presente.</p>
9	IBL – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.p.a.	€ 21.879,25	€ 0,00	€ 22.511,96	€ 0,00	<p>Preliminarmente, il liquidatore rileva che l'integrazione documentale pervenuta dal creditore fa venir meno i profili di inammissibilità evidenziati nell'originario progetto.</p> <p>Nel merito, osserva che al momento dell'apertura della procedura (03.01.2023), il credito insinuato risultava pari ad € 22.511,96 e che il creditore ha continuato ad incassare i ratei derivanti dalla cessione del quinto sino al mese di aprile 2023, salvo poi restituire le relative somme ad eccezione della mensilità di gennaio 2023 di € 317,73, riscossa il 31.01.2023.</p> <p>Per quanto sopra, non potendosi ritenere valido ed efficace il pagamento del rateo di gennaio 2023 incassato dopo l'apertura della procedura il cui relativo importo non può incidere sulla misura del credito e dovrà restituirsì alla procedura, si propone <b>l'ammissione in chirografo</b> al passivo di MILEO Giorgio per € 22.511,96.</p>

10	IFIS NPL SERVICING S.p.a., n.q. di mandataria di ELIPSO FINANCE S.r.l.	€ 0,00	€ 107.854,28	€ 0,00	€ 0,00	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "Il creditore istante insinua un credito nei confronti di entrambi i debitori in solido in forza dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 12.06.1989 dal Tribunale di Palermo in favore di Banca Industriale S.p.a. quale saldo debitore del c/c bancario 1251 già intrattenuto da Gi. Emme S.r.l. e garantito dai debitori con fideiussione. Esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, si osserva: - non viene prodotto il titolo in forza del quale si chiede l'ammissione del credito, risultando allegata una mera bozza del ricorso per D.I.; - in ogni caso, ove prodotto il titolo esecutivo, il credito risulta estinto per prescrizione decennale perché originato (come si evince dalla narrativa dell'istanza) da un titolo risalente al giugno 1989, rispetto al quale non vengono documentati validi atti interruttivi, non potendosi considerare tali né la minuta dell'atto di intervento di Banca Industriale S.p.a. né la bozza della successiva comparsa di costituzione di Banca Antoniana Veneta S.p.a. nell'esecuzione n. 81/1990 del Tribunale di Marsala; - non viene documentato l'andamento del c/c bancario dall'apertura del rapporto alla sua estinzione, non risultando allegati gli estratti conto relativi al periodo di riferimento. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>il rigetto della domanda.</b> "
11	Avv. Marcella Mazziotta	€ 4.080,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.252,81 oltre iva, in prededuzione	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "Il legale chiede l'ammissione al passivo della somma di <b>€ 4.080,36</b> , comprensiva degli accessori di legge, quale compenso per l'attività di assistenza nella procedura familiare da sovraindebitamento. Esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, si osserva: a) rispetto alla misura del compenso - in mancanza di preventiva pattuizione con il debitore, il compenso dell'avvocato per l'assistenza prestata nelle procedure da sovraindebitamento è determinabile sulla base dei parametri dettati dal DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, in materia di ricorso per dichiarazione di fallimento, applicando, quale valore del procedimento, l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura ( <b>Trib. Padova 01.03.2021</b> ); - come emerge nella relazione dell'O.C.C., l'attivo messo a disposizione della liquidatela dai debitori risulta pari a complessivi € 92.791,72, il cui scaglione di riferimento prevede un compenso professionale di € 2.095,00; - nelle procedure familiari di cui all'art. 66, co. 3°, CCII, le masse attive a passive di pertinenza di ciascun debitore vanno tenute distinte ed il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi – cui può essere equiparato quello dell'advisor legale – è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno; - sulla base del predetto criterio, il compenso dell'advisor legale può ripartirsi tra i debitori in eguale misura; b) rispetto alla collocazione del credito - il credito per compenso professionale dell'avvocato che assiste il debitore in una delle procedure da sovraindebitamento ha natura prededucibile in quanto sorto in funzione della procedura concorsuale; - l'art. 201, co. 4°, CCII. - mutuabile alla procedura de qua – prevede l'ammissione in chirografo in caso di omissione o assoluta incertezza del titolo di prelazione; - nonostante l'omessa indicazione da parte del creditore della natura del credito insinuato, non sussiste incertezza circa la natura prededucibile del credito de quo. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>L'ammissione in prededuzione</b> del complessivo importo di <b>€ 2.505,62</b> , comprensiva del rimborso forfetario 15% L.P. e 4% C.P.A., oltre IVA se dovuta, di cui <b>€ 1.252,81</b> al passivo di MILEO Giorgio ed <b>€ 1.252,81</b> al passivo di GIOELI Francesca."

### STATO PASSIVO GIOELI FRANCESCA

Nr	Creditore	Semplici insinuati	Privilegiati insinuati	Semplici ammessi	Privilegiati ammessi	Conclusioni definitive adottate
2	Compass Banca S.p.a.	€ 16.158,26.	€ 0,00	€ 16.158,26	€ 0,00	Preliminarmente, il liquidatore rileva che l'integrazione documentale pervenuta dal creditore fa venir meno i profili di inammissibilità evidenziati nel progetto originario. Nel merito, osserva che il credito insinuato trova fondamento nel D.I. n. 582/2022 reso dal Tribunale di Palermo nei confronti di entrambi i debitori in solido, opponibile alla procedura. Per le ragioni sopra esposte, si propone <b>L'ammissione in chirografo</b> al passivo di MILEO Giorgio e di GIOELI Francesca per <b>€ 16.158,26</b> , precisando che l'inserimento del credito in ciascun stato passivo non ne comporta una sua duplicazione.
3	O.C.C. Protezione Sociale Italiana	€ 0,00	€ 7.121,61	€ 0,00	€ 2.414,95 oltre iva, in prededuzione ex art. 6 lett. a) CCII	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "L'Organismo di Composizione della Crisi chiede l'ammissione in prededuzione della somma di <b>€ 7.121,61</b> , compreso iva, quale compenso per la predisposizione del piano di liquidazione nella procedura familiare da sovraindebitamento. Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva: - ai sensi dell'art. 6, lett. a) CCII, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento hanno natura prededucibile; - nelle procedure familiari di cui all'art. 66, co. 3°, CCII, le masse attive a passive di pertinenza di ciascun debitore vanno tenute distinte ed il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno; - in applicazione del citato criterio, l'art. 1 del preventivo accettato e sottoscritto dai debitori prevedeva di imputare il compenso dovuto all'O.C.C. nella misura del 60% al sig. MILEO e nella misura del 40% alla sig.ra GIOELI; - gli accessori di legge (e segnatamente l'aliquota IVA) sono suscettibili di variazione. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>L'ammissione in prededuzione</b> , ai sensi dell'art.

						6, lett. a), CCII, della somma di € 6.037,38, oltre IVA (da quantificarsi al momento dell'emissione della fattura), di cui € 3.622,43 al passivo di MILEO Giorgio e dell'importo di € 2.414,95 al passivo di GIOELI Francesca.”
4	Agenzia Entrate-Riscossione	€ 586,42	€ 830,92	€ 661,34	€ 756,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: <i>“Preliminarmente, il liquidatore precisa che il credito di cui viene chiesta l'ammissione trova fondamento in n. 5 cartelle esattoriali rispetto alle quali non vengono allegate le rispettive relate di notifica, i cui importi, tuttavia, con le esclusioni di cui infra, si ammettono sulla base dei rispettivi Ruoli Esattoriali.</i></p> <p><i>Rileva, altresì, che non potrà essere riconosciuto il privilegio:</i></p> <p><i>a) sugli interessi, atteso che ai sensi dell'art. 2749 c.c., il privilegio spetta esclusivamente per gli interessi relativi al biennio antecedente l'apertura della procedura e nella domanda non è specificato se la somma richiesta a tale titolo riguarda soltanto tale periodo;</i></p> <p><i>b) sull'aggio, atteso che tale compenso, non inerendo al credito tributario, non può essere garantito da privilegio ex art. 2752 co. 3 c.c. (Cass. 06.11.2017, n. 26284; Cass. 23.12.2015, n. 25932; Cass. 7868/2014; 11230/2013).</i></p> <p><i>Osserva, infine, che ove sussistente, potrà essere eccepita la prescrizione dei tributi (decennale e/o quinquennale) e degli accessori (quinquennale) maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale (cfr. da ultimo SS.UU. 3-24.12.2019, n. 34447; Cass. 23.03.2021, n. 8120), tenuto conto della sospensione dei termini di notifica degli atti di riscossione dal 08.03.2020 al 31.08.2021 disposta dalla normativa emergenziale Covid 19.</i></p> <p><i>Sulla base delle superiori argomentazioni, il liquidatore propone:</i></p> <p><i>1 - Cartella n. 296201800518607250000 (ICI e accessori 2010), asseritamente notificata in data 09.01.2019 l'ammissione per € 142,87, di cui € 65,00 in privilegio ex art. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 77,87 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</i></p> <p><i>2 - Cartella n. 296201900564217480000 (ICI e accessori 2011), asseritamente notificata in data 30.09.2021 l'ammissione per € 139,59, di cui € 65,00 in privilegio ex art. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 74,59 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</i></p> <p><i>3 - Cartella n. 2962021000916130320000 (IMU e accessori 2012), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 363,44, di cui € 196,00 in privilegio ex art. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 167,44 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</i></p> <p><i>4 - Cartella n. 296202101135251280000 (IMU e accessori 2013), priva dell'indicazione della data di notifica, l'ammissione per € 359,49, di cui € 198,00 in privilegio ex art. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 161,49 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</i></p> <p><i>5 - Cartella n. 296202200849074880000 (IMU e accessori 2014 - TASI e accessori 2014), asseritamente notificata in data 09.01.2023, l'ammissione per € 411,95, di cui € 232,00 in privilegio ex art. 2752 e 2778 c.c. n. 20 ed € 179,95 in chirografo, con rigetto della richiesta di privilegio sull'aggio e sugli interessi.</i></p> <p><b><u>Riepilogando si propone l'ammissione al passivo di GIOELI Francesca: in privilegio per €. 756,00 ex art. 2752 c.c. con grado n. 20 dell'art. 2778 c.c.; in chirografo per €. 661,34.”</u></b></p>
6	DO VALUE S.p.a., n.q. di procuratore di FINO 2 SECURITISATION S.r.l.	€ 67.417,97	€ 55.654,15	€ 0,00	€ 0,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: Il creditore istante insinua un credito in forza di due ingiunzioni di pagamento rese dal Tribunale di Palermo nei confronti di entrambi i debitori in solido, e, nello specifico: il D.I. n. 1053/89 emesso in data 02.05.1989 in favore della Cassa di Risparmio V.E. per la Province Siciliane ed il D.I. n.1256/89 emesso in data 23.05.1989 in favore di Banco di Sicilia S.p.a..</p> <p>Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva:</p> <p>a) non viene adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a Fino 2 Securitisation S.r.l. laddove non viene documentato:</p> <p>a.1) l'atto di cessione del credito tra Unicredit S.p.a. ed Aspra Finance S.p.a.;</p> <p>a.2) l'atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Unicredit Credit Management Bank S.p.a.;</p> <p>a.3) l'atto di cessione del credito tra Unicredit Credit Management Bank S.p.a ed Arena NPL One S.r.l.</p> <p>a.4) l'atto di cessione del credito tra Arena NPL One S.r.l. e Fino 2 Securitisation S.r.l.;</p> <p>a.5) la modifica della denominazione da Do Bank S.p.a. a Do Value S.p.a.;</p> <p>b) rispetto al D.I. n. 1053/89, viene prodotta copia esecutiva rilasciata in seconda istanza in favore di altro soggetto giuridico;</p> <p>c) non viene fornita prova dell'esistenza di validi atti interruttivi della prescrizione del credito, originato da titoli risalenti al giugno 1989.</p> <p>Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore eccepisce il difetto di legittimazione attiva del creditore e l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione decennale, salvo la produzione di validi atti interruttivi, e propone <b>il rigetto della domanda.</b></p>
7	DO VALUE S.p.a., n.q. di procuratore di FINO 1 SECURITISATION S.r.l.	€ 35.151,54	€ 147.127,95	€ 0,00	€ 0,00	<p>Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: Il creditore istante insinua un credito nei confronti di entrambi i debitori in solido in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 1053/89 emessa dal Tribunale di Palermo in data 02.05.1989 in favore della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per la Province Siciliane e del mutuo ipotecario ai rogiti del notaio Siciliano (Rep. 4592 - Racc. 2370), stipulato in data 05.06.1986, tra la Cassa Centrale di Risparmio V.E. per la Province Siciliane ed il sig. Mileo, con terzo datore di ipoteca la sig.ra Gioeli.</p> <p>Il liquidatore, esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, osserva:</p> <p><b>- rispetto al mutuo ipotecario:</b></p> <p>a) non viene adeguatamente dimostrata la titolarità del credito in capo a Fino 1 Securitisation S.r.l. laddove non viene documentato:</p> <p>a.1) l'atto di cessione del credito tra Banco di Sicilia S.p.a. ed Aspra Finance S.p.a.;</p> <p>a.2) l'atto di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Unicredit Credit Management Bank S.p.a.;</p> <p>a.3) l'atto di cessione del credito tra Unicredit Credit Management Bank S.p.a ed Arena NPL One S.r.l.</p> <p>a.4) l'atto di cessione del credito tra Arena NPL One S.r.l. e Fino1 Securitisation Srl;</p> <p>a.5) la modifica della denominazione da Do Bank S.p.a. a Do Value S.p.a.;</p> <p>b) non viene fornita prova della sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione del credito a far data dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo (giugno 2001);</p> <p><b>- rispetto al D.I. n. 1053/89</b></p>

						c) non vengono documentati atti interruttivi della prescrizione del credito originato da un titolo risalente al giugno 1989. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore eccepisce il difetto di legittimazione attiva del creditore e l'estinzione del credito insinuato per intervenuta prescrizione decennale, salvo la produzione di validi atti interruttivi, e propone <b>il rigetto della domanda.</b>
8	Comune di Castelvetrano	€ 0,00	€ 8.650,00	€ 95,06	€ 5.600,74 in privilegio ex artt. 2752, co. 3° e 2778 c.c. n. 20	Come da decreto reso dal G.D. ex 273, co. 5°, CCII, che si allega al presente.
10	IFIS NPL SERVICING S.p.a., n.q. di mandataria di ELIPSO FINANCE S.r.l.	€ 0,00	€ 107.854,28	€ 0,00	€ 0,00	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "Il creditore istante insinua un credito nei confronti di entrambi i debitori in solido in forza dell'ingiunzione di pagamento emessa in data 12.06.1989 dal Tribunale di Palermo in favore di Banca Industriale S.p.a. quale saldo debitore del c/c bancario 1251 già intrattenuto da Gi. Emme S.r.l. e garantito dai debitori con fideiussione. Esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, si osserva: - non viene prodotto il titolo in forza del quale si chiede l'ammissione del credito, risultando allegata una mera bozza del ricorso per D.I.; - in ogni caso, ove prodotto il titolo esecutivo, il credito risulta estinto per prescrizione decennale perché originato (come si evince dalla narrativa dell'istanza) da un titolo risalente al giugno 1989, rispetto al quale non vengono documentati validi atti interruttivi, non potendosi considerare tali né la minuta dell'atto di intervento di Banca Industriale S.p.a. né la bozza della successiva comparsa di costituzione di Banca Antoniana Veneta S.p.a. nell'esecuzione n. 81/1990 del Tribunale di Marsala; - non viene documentato l'andamento del c/c bancario dall'apertura del rapporto alla sua estinzione, non risultando allegati gli estratti conto relativi al periodo di riferimento. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>il rigetto della domanda.</b> "
11	Avv. Marcella Mazziotta	€ 4.080,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.252,81 oltre iva, in prededuzione	Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: Il liquidatore, dato atto che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni documentali, conferma le conclusioni di cui al progetto originario qui di seguito riportate: "Il legale chiede l'ammissione al passivo della somma di <b>€ 4.080,36</b> , comprensiva degli accessori di legge, quale compenso per l'attività di assistenza nella procedura familiare da sovraindebitamento. Esaminata l'istanza di partecipazione e la documentazione a corredo, si osserva: a) rispetto alla misura del compenso - in mancanza di preventiva pattuizione con il debitore, il compenso dell'avvocato per l'assistenza prestata nelle procedure da sovraindebitamento è determinabile sulla base dei parametri dettati dal DM 55/2014, come aggiornati dal DM 147/2022, in materia di ricorso per dichiarazione di fallimento, applicando, quale valore del procedimento, l'attivo dichiarato dal debitore messo a disposizione della procedura ( <b>Trib. Padova 01.03.2021</b> ); - come emerge nella relazione dell'O.C.C., l'attivo messo a disposizione della liquidatela dai debitori risulta pari a complessivi € 92.791,72, il cui scaglione di riferimento prevede un compenso professionale di € 2.095,00; - nelle procedure familiari di cui all'art. 66, co. 3°, CCII, le masse attive a passive di pertinenza di ciascun debitore vanno tenute distinte ed il compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi – cui può essere equiparato quello dell'advisor legale – è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno; - sulla base del predetto criterio, il compenso dell'advisor legale può ripartirsi tra i debitori in eguale misura; b) rispetto alla collocazione del credito - il credito per compenso professionale dell'avvocato che assiste il debitore in una delle procedure da sovraindebitamento ha natura prededucibile in quanto sorto in funzione della procedura concorsuale; - l'art. 201, co. 4°, CCII. - mutuabile alla procedura de qua – prevede l'ammissione in chirografo in caso di omissione o assoluta incertezza del titolo di prelazione; - nonostante l'omessa indicazione da parte del creditore della natura del credito insinuato, non sussiste incertezza circa la natura prededucibile del credito de quo. Per le ragioni sopra esposte, il liquidatore propone <b>l'ammissione in prededuzione</b> del complessivo importo di <b>€ 2.505,62</b> , comprensiva del rimborso forfetario 15% L.P. e 4% C.P.A., oltre IVA se dovuta, di cui <b>€ 1.252,81</b> al passivo di MILEO Giorgio ed <b>€ 1.252,81</b> al passivo di GIOELI Francesca."

Con osservanza

Palermo li 14.06.2023

Il Liquidatore

(Avv. Corrado Baldo)<sup>1</sup>

<sup>1</sup>

IL PRESENTE ATTO È STATO REDATTO SU DOCUMENTO INFORMATICO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DALL'AVV. CORRADO BALDO IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL D.L. 24.12.2012 N. 179 E NEL RISPETTO DELLE REGOLE TECNICHE DI CUI AL D.M. 21.02.2011 N. 44.

5

**LIQ. CONTROLLATA N. 2-1/2023 R.G. GIOELI FRANCESCA**

**LIQUIDATORE: AVV. CORRADO BALDO**



**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI**

**IL GIUDICE**

letta l'istanza acquisita in data 7/6/2023 con la quale il liquidatore ha rimesso al GD, ex art. 273 comma V CCII per la definitiva formazione dello stato passivo con riferimento alla domanda cron. N. 8;

visto il progetto di stato passivo predisposto dal liquidatore ai sensi dell'art. 273 CCII e comunicato a tutti i creditori;

considerato che, entro il termine di giorni 15 assegnato ex art. 273 comma II e IV CCII, sono pervenute le osservazioni ed integrazioni documentali da parte dei creditori di cui alle domande n. 1 di Agos Ducato s.p.a., n. 2 da parte di Compass Banca s.p.a., e n. 9, da parte di IBL s.p.a;

rilevato che il liquidatore, ritenute fondate le dette osservazioni dei predetti creditori, ha predisposto, ai sensi dell'art. 273 comma IV CCII, nuovo progetto di stato passivo comunicato a tutti i creditori in data 16/5/2023;

considerato che, nel termine di quindici giorni successivo all'invio del nuovo progetto, il Comune di Castelvetro (domanda cron. 8) - che, con riferimento al progetto originariamente trasmessogli, non aveva formulato osservazioni e integrato la domanda parzialmente accolta dal liquidatore - ha trasmesso osservazioni corredate da documentazione integrativa, chiedendo quindi l'ammissione al passivo di Gioeli Francesca dell'ulteriore importo di euro 1.493,00 in privilegio ex art. 2752 c.c. comma III con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c. avendo dato prova della infondatezza della eccezione di prescrizione

rilevato che il liquidatore ha osservato che l'art. 273 comma IV CCII nel prevedere la comunicazione del nuovo progetto di stato passivo a tutti i creditori ai sensi del comma I, non specifica se tale adempimento riattivi il meccanismo delle osservazioni da parte di tutti i creditori, rendendo quindi ammissibili anche osservazioni tardive in quanto non pervenute nel termine precedentemente concesso, ovvero, sia limitato alle osservazioni già



pervenute al solo scopo di consentire ai creditori di interloquire sulle modifiche da ultimo apportate dal liquidatore;

considerato che devono essere ritenute ammissibili le osservazioni e integrazioni documentali provenienti dal Comune di Castelvetro, in quanto, se è vero come afferma il liquidatore che la norma in esame non chiarisce se la comunicazione effettuata ai sensi del comma IV possa riattivare il meccanismo delle osservazioni da parte di tutti i creditori, è, tuttavia, incontestabile che la medesima norma non prevede espressamente che il termine di giorni quindici per formulare osservazioni sia di natura perentoria;

ritenuto pertanto che in assenza di tale espressa previsione il termine di cui al II comma dell'art. 273 CCII deve ritenersi ordinatorio;

ritenuto inoltre che dal tenore della disciplina sulla formazione del passivo nella liquidazione controllata non possono trarsi inequivocabili elementi da cui dedurre l'inammissibilità delle osservazioni tardivamente formulate dal creditore in quanto successive alla scadenza del termine di giorni quindici concesso ai sensi del II comma dell'art. 273 CCII, ma trasmesse in pendenza del successivo termine assegnato ex art. 273 comma IV CCII e, in ogni caso, pervenute prima della definitiva formazione dello stato passivo;

ritenuto che il CCII, al comma VII del medesimo art. 273, prevede una espressa disciplina per le sole domande tardive stabilendo che *“Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.”*;

ritenuto, pertanto, che l'unica disciplina espressamente prevista dal codice riguarda le sole domande tardivamente trasmesse ai sensi del comma I dell'art. 273 CCII, prevedendo che l'onere della prova della non imputabilità del ritardo ricada (in analogia con quanto stabilito per la liquidazione giudiziale) sul creditore;

ritenuto che da tale disciplina non può ricavarsi un principio generale applicabile anche alle osservazioni che vengono trasmesse - seppure tardivamente rispetto allo spirare del primo termine di giorni quindici - nel corso del procedimento di formazione dello stato passivo ma prima che quest'ultimo sia definitivamente formato, come nel caso di specie;



osservato pertanto che le osservazioni trasmesse dal creditore di cui alla domanda cron. 8, Comune di Castelvetrano, sono ammissibili;

ritenuto altresì che le stesse sono del pari fondate, avendo il creditore dimostrato con la documentazione trasmessa che il credito azionato non è prescritto;

ritenuto pertanto che con riferimento allo stato passivo di GIOELI FRANCESCA il creditore (domanda cron. 8) deve definitivamente essere ammesso per euro 5.696,79 di cui euro 5.600,74 in privilegio ex art. 2752 comma III c.c., con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., oltre ad euro 1.493,00 in privilegio ex art. 2752 c.c. comma III con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., oltre ad euro 95,06 in chirografo, degradando al chirografo interessi e spese di notifica;

ritenuto che con riferimento allo stato passivo di MILEO GIORGIO il creditore Comune di Castelvetrano deve definitivamente essere ammesso al passivo per l'importo di euro 1.461,50 di cui euro 1.396,20 in privilegio ex art. 2752 comma III c.c., con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., ed euro 65,30 in chirografo, degradando al chirografo interessi e spese di notifica;

considerato, pertanto, che lo stato passivo deve essere definitivamente formato alla luce delle superiori statuizioni;

#### **P.Q.M.**

dispone la definitiva formazione dello stato passivo con riferimento alla domanda proposta dal Comune di Castelvetrano (cron. 8), adottando le seguenti statuizioni:

- con riferimento allo stato passivo di GIOELI FRANCESCA il creditore (domanda cron. 8) deve definitivamente essere ammesso per euro 5.696,79 di cui euro 5.600,74 in privilegio ex art. 2752 comma III c.c., con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., oltre ad euro 1.493,00 in privilegio ex art. 2752 c.c. comma III con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., oltre ad euro 95,06 in chirografo, degradando al chirografo interessi e spese di notifica;
- con riferimento allo stato passivo di MILEO GIORGIO il creditore Comune di Castelvetrano deve definitivamente essere ammesso al passivo per l'importo di euro 1.461,50 di cui euro 1.396,20 in privilegio ex art. 2752 comma III c.c., con graduazione n. 20 ex art. 2778 c.c., ed euro 65,30 in chirografo, degradando al chirografo interessi e spese di notifica;

Si comunichi al liquidatore con onere di comunicare il presente provvedimento ai creditori.

Palermo, 12/6/2023

**Il Giudice Delegato**  
*Alessia Giampietro*



*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44.*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

